



CONFINDUSTRIA  
Sardegna Centrale

# STATUTO

*Approvato dall'Assemblea ordinaria del 20 novembre 1944*

*Modificato dall'Assemblea ordinaria nelle sedute del 1° luglio 1977, del 10 maggio 1979, del 27 giugno 1981, dall'Assemblea straordinaria dell'11 gennaio 1986, del 23 giugno 1990, dall'Assemblea straordinaria del 19 giugno 1993, dall'Assemblea dei soci del 21 giugno 1996, dall'Assemblea dei soci del 22 maggio 1998, dall'Assemblea straordinaria del 23 ottobre 1999, dall'Assemblea ordinaria dei soci del 16 aprile 2005, dall'Assemblea dei soci del 14 ottobre 2006, dall'Assemblea dei soci del 6 Luglio 2007.*

*Modifiche statutarie approvate alla Giunta della Confindustria Sardegna Centrale del 5 novembre 2012 e dalla Assemblea dei soci del 23 novembre 2012*

## **TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI**

### **ART 1**

#### **Costituzione, sede, denominazione**

È costituita, con durata illimitata l'Associazione degli Industriali delle province di Nuoro e Ogliastra che in modo abbreviato sarà denominata "Confindustria Sardegna Centrale".

Essa ha sede legale in Nuoro e, su delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali ed istituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni ed uffici periferici.

Aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, abbinandoli alla propria denominazione, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza delle Imprese produttrici di beni e/o servizi, ed acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per se stessa e per i propri associati.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

L'Associazione è libera, autonoma ed apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.

L'Associazione aderisce inoltre alla Confindustria Sardegna.

### **Art. 2**

#### **Scopi**

L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere la solidarietà e la collaborazione tra gli imprenditori;
- b) promuovere nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- c) assistere le Imprese associate nella trattazione dei problemi economici, gestionali e sindacali;
- d) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le aziende associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;
- d) promuovere con le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del territorio forme di collaborazione che consentano di perseguire, in comune, più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi l'autonomia e l'interesse dei singoli componenti, ed in particolare:
  - stipulare contratti collettivi di lavoro da valere per le Imprese associate ed i rispettivi dipendenti, nel caso in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti collettivi stipulati dalla Confindustria o da Associazioni di categoria nazionali, interregionali o regionali;
  - collaborare alla risoluzione delle controversie di lavoro, assistendo - e se del caso rappresentando per specifica delega - le Imprese interessate;
  - organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale;
  - raccogliere ed elaborare elementi, notizie, e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali e provvedere alla informazione ed alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e specifici delle Imprese;
  - provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere ove la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria od utile;
  - collaborare con le Imprese nel promuovere il miglioramento delle condizioni morali e materiali dei loro dipendenti con particolare riguardo alla formazione professionale;

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

L'Associazione non persegue scopi di lucro. Può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è libera, autonoma e apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza

## **TITOLO II SOCI**

### **Art. 3 Soci**

Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:

- a) le Imprese, in qualunque forma costituita, con sede legale nelle province di Nuoro e Ogliastra, che svolgono una qualsiasi attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le Imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nella Sardegna Centrale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- b) le Imprese, sempre con sede legale, uffici, filiali o unità locali nelle province di Nuoro e Ogliastra che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da Imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;
- d) le associazioni di Imprese di cui alle lettere precedenti.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto della normativa confederale in materia.

Le Imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'Impresa al sistema.

### **Art. 4**

#### **Ammissione e durata del rapporto associativo**

La domanda di ammissione - sottoscritta da un legale rappresentante dell'Impresa richiedente - deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e contenere la esplicita dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché l'impegno al rispetto del Codice etico confederale, della Carta dei valori associativi ed al versamento dei contributi associativi mediante RID o RIBA.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione. Alla domanda di ammissione l'Azienda richiedente deve allegare copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. Nella domanda inoltre deve essere indicato esplicitamente il nominativo del rappresentante l'azienda in Associazione (che deve avere i requisiti previsti all'art. 26), la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'unità operativa ed il numero dei dipendenti.

I rappresentanti legali dell'Impresa devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, in base a quanto previsto dal Codice etico confederale e secondo quanto disposto dai regolamenti confederali di attuazione.

Contestualmente alla presentazione della domanda deve essere versata la quota di iscrizione nella misura determinata dalla Giunta.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il Socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il Socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione o denominazione sociale non estingue il rapporto associativo.

## **Art. 5**

### **Diritti dei soci**

Tutti i soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci aggregati hanno diritto all'elettorato attivo nei limiti previsti dall'art. 11.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Associazione ed agli organi delle Sezioni (Presidenza e Consiglio Direttivo)

Le imprese non private di cui alla lett. b) del precedente art. 3 godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare tutti gli obblighi di cui al successivo articolo. Tuttavia, al complesso di tali imprese non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell'Associazione e a fronte di tale limitazione dell'elettorato attivo deve corrispondere l'applicazione di proporzionate aliquote contributive, determinate dalla Giunta.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento confederale.

## **Art. 6**

### **Doveri dei soci**

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari compreso l'indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata;
- inviare la documentazione per l'accertamento della capacità contributiva e versare i contributi associativi con le modalità e scadenze stabilite dall'Associazione;

- attenersi ed adeguarsi tempestivamente alle direttive dell'Associazione per quanto concerne gli incarichi di rappresentante esterno eventualmente ricoperti per conto della stessa Associazione, impegnandosi ad una informazione completa sull'attività svolta nell'esercizio del mandato. I rappresentanti esterni devono essere scelti tra rappresentanti di imprese in regola con il pagamento dei contributi associativi e sono altresì tenuti, laddove possibile, ad una informativa preventiva in merito ai temi da dibattere ed alle decisioni da assumere negli Organi degli Enti nei quali partecipano. I rappresentanti esterni devono eleggere domicilio presso l'Associazione per il ricevimento di tutti i documenti, delle notizie e delle convocazioni che dovessero pervenire dall'ente e dall'organismo presso il quale sono stati delegati dall'Associazione;
- rimettere il mandato di rappresentante esterno eventualmente ricoperto su richiesta insindacabile della Giunta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per accertata violazione degli obblighi di cui al precedente punto o a quelli previsti dal Codice Etico.
- Nel caso in cui il rappresentante non adempia a tale dovere il Consiglio direttivo può procedere alla dichiarazione di decadenza dall'incarico ricoperto.

L'eventuale sostituzione del Rappresentante dell'Azienda in Associazione dovrà essere comunicata a mezzo posta, fax, posta elettronica o certificata e decorrerà dalla data di ricezione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

## **Art. 7**

### **Contributi associativi**

L'Associazione trae i mezzi finanziari necessari al proprio funzionamento dai contributi associativi delle imprese associate,

A tal fine le Aziende devono inviare la documentazione per l'accertamento della capacità contributiva e versare i contributi associativi con le modalità e scadenze stabilite dalla Giunta dell'Associazione.

La Giunta, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo Annuale, procederà alla approvazione della delibera contributiva in forma diversificata per i soci effettivi e quelli aggregati.

I contributi associativi annuali dovuti all'Associazione dovranno essere corrisposti alla stessa a mezzo addebito automatico sul c/c bancario del socio (RID o sistemi equipollenti) e rateizzati non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza.

L'impresa aderente è tenuta a corrispondere una quota di iscrizione "una tantum" fissata dalla Giunta.

I contributi dei soci sono:

- a) la quota di iscrizione;
- b) la quota annuale;
- c) le quote straordinarie;

La regolare corresponsione dei contributi è condizione per l'esercizio dei diritti sociali.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al foro competente per il recupero dei crediti relativi ai contributi associativi scaduti e non versati.

## **Art. 8**

### **Sanzioni**

Le Imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'Impresa di partecipare all'Assemblea dell'Associazione e alle Assemblee di Sezione;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'Impresa che ricoprono cariche nell'Associazione;

- f) decadenza dei rappresentanti dell'Impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- g) espulsione dall'Associazione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente dal Consiglio Direttivo

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

### **Art. 9 Cessazione della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo del presente Statuto;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8 lett. g

In caso di cessazione o dimissione l'associato perde ogni diritto sui fondi sociali, rimanendo la sua quota a beneficio dell'Associazione.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

In caso di cessazione della condizione di Socio per dimissioni, l'impresa rimane, tuttavia, obbligata all'osservanza degli impegni, anche contributivi, assunti verso l'Associazione fino al termine di cui all'art. 4, con diritto ad usufruire dei regolari servizi

## **TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 10 Elencazione degli organi**

Gli Organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea Generale
- b) la Giunta
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente
- e) i Vice Presidenti
- f) il Comitato di Presidenza
- g) il Collegio dei Revisori contabili
- h) i Proviviri

### **Art. 11 Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale degli Associati è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Non possono partecipare i Soci non in regola con gli obblighi contributivi dell'anno precedente di cui all'art. 7

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata sempreché in regola con gli obblighi contributivi, vengono calcolati salvo diversa disposizione statutaria, in base ai contributi associativi dovuti al 31 dicembre dell'anno che precede l'assemblea e regolarmente versati, secondo il seguente schema:

- soci aggregati e soci effettivi che versano fino a 1.200 euro annui: 1 voto

- soci effettivi che versano oltre 1.200 e fino a 2.500 euro annui: 3 voti
  - soci effettivi che versano oltre 2.500 e fino a 5.000 euro annui: 5 voti
  - soci effettivi che versano oltre 5.000 e fino a 10.000 euro annui: 7 voti
  - soci effettivi che versano oltre 10.000 e fino a 15.000 euro annui: 10 voti
  - soci effettivi che versano oltre 15.000 e fino a 20.000 euro annui: 15 voti
  - soci effettivi che versano oltre 20.000 euro annui: 20 voti
- ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto.

E' ammessa la facoltà di delegare il voto ma ogni socio non può avere più di una delega oltre i voti delle aziende rappresentate.

Il rappresentante di più aziende iscritte all'Associazione ha comunque diritto a tanti voti quante sono le aziende rappresentate e potrà inoltre essere portatore di tante deleghe quante sono le aziende direttamente rappresentate.

Le deleghe sono ammesse in originale, via fax, posta elettronica in formato PDF, timbrate e firmate dagli effettivi rappresentanti dell'impresa delegante, quali risultano nel Registro delle Imprese dell'Associazione.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna azienda associata sarà annotato in apposito registro bollato e vidimato annualmente dal Collegio dei Revisori Contabili ed aggiornato trenta giorni prima dell'Assemblea; di esso potranno prenderne visione, in qualunque momento, solo i soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto i revisori contabili ed i Proviviri.

## **Art.12 Adunanze dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Giunta o ne facciano richiesta un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, con comunicazione scritta anche a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della adunanza con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni

## **Art. 13 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci;

Tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti aventi diritto a parteciparvi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richiede una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Resta salva la facoltà dell'Assemblea di riproporre immediatamente la votazione.

Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e le sue deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal chi presiede, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o altra persona designata dall'Assemblea

#### **Art. 14 Attribuzioni dell'Assemblea**

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione ;
- b) l'elezione di tre componenti la Giunta
- c) l'elezione dei Proviviri e dei Revisori contabili;
- d) l'approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Presidente;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- f) le modificazioni o i rinnovi del presente Statuto
- g) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.
- h) la determinazione degli indirizzi e delle direttive sull'attività dell'Associazione e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa.
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta

#### **Art. 15 Giunta**

Fanno parte di diritto della Giunta:

- a) il Presidente,
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Presidenti e i delegati delle Sezioni merceologiche;
- d) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- e) Il presidente e i delegati del Comitato della Piccola Industria e dell'Impresa Artigiana;
- f) I presidenti e i delegati di Sportello;
- g) L'ultimo Past President purché ancora socio;
- h) i componenti del Consiglio Direttivo in carica che non facciano parte ad altro titolo della Giunta;

Fanno inoltre parte della Giunta

- Tre componenti eletti dall'Assemblea
- Fino a quattro componenti facoltativamente nominati dal Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo;
- I rappresentanti aggiuntivi espressi dalle sezioni di categoria e dagli Sportelli zionali secondo le modalità di seguito indicate.

Le sezioni merceologiche e gli Sportelli esprimeranno, oltre al Presidente, i seguenti delegati:

n. 1 delegato per le sezioni che superano i 30 iscritti in regola con i contributi associativi o corrispondano oltre il 10% dei contributi ordinari.

n. 2 delegati per le Sezioni che superano i 50 iscritti in regola con i contributi associativi o corrispondano oltre il 15% dei contributi ordinari.



n. 3 delegati per le sezioni che superano i 100 iscritti in regola con i contributi associativi o corrispondano oltre il 20% dei contributi ordinari.

I componenti cooptati possono essere nominati dal Presidente tra chi abbia particolari meriti associativi o chi ricopra incarichi associativi a livello regionale o nazionale o chi rappresenta aziende particolarmente significative per il territorio provinciale. Essi decadono contemporaneamente al Presidente che li ha nominati. Per tali componenti non vengono applicate le limitazioni sulla durata dell'incarico.

Sono inoltre invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto deliberativo, i componenti del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri.

Ai fini della nomina dei componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione di designazione di cui all'art. 21, compone una lista delle candidature raccolte di almeno sei soci e la sottopone alla votazione dell'Assemblea.

Nell'Assemblea elettiva ogni votante potrà esprimere il voto limitato a non più dei due terzi dei seggi disponibili.

#### **Art. 16 Durata della Giunta**

I componenti la Giunta durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un quadriennio consecutivo allo stesso titolo. Un'ulteriore elezione è ammessa solo laddove sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un quadriennio.

Negli otto anni di permanenza massima consentita in Giunta non saranno considerati gli iniziali periodi di partecipazione alla stessa a titolo di componente il Consiglio Direttivo.

I 3 componenti la Giunta eletti dall'Assemblea dei soci scadono in occasione dell'Assemblea dei soci degli anni pari.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell'Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione di componenti di Giunta non ne impediranno la regolare attività nelle persone di coloro che già sono nominate o ne fanno parte di diritto.

I componenti eventualmente eletti nel corso del quadriennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti in ordine di numero di preferenze riportate.

Nel caso di cessazione di componenti eletti dalle Sezioni, provvedono alla loro sostituzione le Sezioni stesse.

I componenti così nominati e quelli eventualmente eletti nel quadriennio rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.

Non sono rieleggibili, per il quadriennio successivo, coloro che, avendo ricoperto la carica di componente elettivo o di diritto della Giunta nel quadriennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette

Decadono dalla carica i componenti elettivi e di diritto che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

I componenti dichiarati decaduti non sono immediatamente rieleggibili per il quadriennio successivo.

#### **Art. 17 Riunioni e deliberazioni della Giunta**

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo dispongano il Presidente, il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La Giunta è convocata dal Presidente mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza potrà essere convocata con almeno 2 giorni di preavviso a mezzo fax, telegramma, o altro mezzo equivalente

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano di età.

Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche mediante videoconferenza e teleconferenza nel rispetto della normativa in materia.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza la Giunta sarà valida con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante voto segreto.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra persona designata dalla Giunta stessa

Le deliberazioni della Giunta constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 18 Attribuzioni della Giunta**

La Giunta:

- a) nomina la Commissione di designazione di cui all'art. 21;
- b) propone all'Assemblea il Presidente, ed i Vice Presidenti ;
- c) valuta ed approva gli indirizzi generali ed il programma del Presidente designato, prima dell'approvazione finale da parte dell'Assemblea.
- d) Elegge anche fuori dal suo ambito, due componenti il Consiglio Direttivo
- e) approva il bilancio preventivo annuale e la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea
- f) approva i regolamenti delle Sezioni, delle Commissioni, dei Comitati, dei Consorzi e di tutti gli altri organismi istituiti in seno all'Associazione
- g) delibera, su proposta del Presidente, sull'istituzione e la soppressione delle Sezioni merceologiche e degli sportelli d'area dell'Associazione.
- h) delibera l'applicazione dei contributi associativi;
- i) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- j) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove e attiva quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione

#### **ART. 19 Consiglio Direttivo Composizione e modalità di funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti componenti di diritto che ne fanno parte sino a che dura la loro carica:

- a) il Presidente dell'Associazione
- b) i Vice Presidenti
- c) ultimo past President purché ancora socio;
- d) il Presidente del Gruppo Giovani imprenditori
- e) il Presidente del Comitato provinciale P.I. e dell'Impresa Artigiana
- f) il Presidente della sezione maggiormente rappresentativa per numero di soci iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi versati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) il Presidente della Sezione maggiormente rappresentativa per contributi versati al 31 dicembre dell'anno precedente
- h) i Presidenti degli Sportelli d'Area che abbiano almeno 40 aziende iscritte in regola con il pagamento dei contributi associativi;

i) 2 componenti eletti dalla Giunta

I due componenti eletti dalla Giunta vengono scelti nell'ambito di una rosa di quattro nominativi proposta dalla Commissione di designazione.

Ogni componente della Giunta vota per non più di un candidato.

I componenti eletti del Consiglio direttivo che non facciano già parte della Giunta ne entrano a far parte di diritto

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica 2 anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili ma per non più di 4 bienni consecutivi.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza i componenti il Consiglio Direttivo scadono con la nomina del nuovo Presidente.

La carica di componente del Consiglio Direttivo non può essere ricoperta per più di 10 anni consecutivi allo stesso titolo ad eccezione del Presidente eletto

Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alla nomina ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante voto segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni 2 mesi. Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche mediante videoconferenza e teleconferenza nel rispetto della normativa in materia

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocato con almeno due giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente Vicario e in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

## **Art. 20 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività dell'Associazione e ne controlla i risultati;
- c) nomina e revoca il Direttore;
- d) delibera sulla assunzione ed il licenziamento del personale dell'Associazione e ne stabilisce competenze e trattamento economico con apposito regolamento interno;
- e) approva, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione
- f) su proposta del Presidente, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali e le relative relazioni da sottoporre alle successive deliberazioni della Giunta;

- g) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte della Giunta nella prima riunione successiva;
- h) per assicurare la tempestività d'intervento, può esercitare le funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 20, attribuite in via normale alla Giunta per l'attuazione del programma, comunque con successiva ratifica della Giunta stessa.
- i) delibera l'ammissione dei nuovi soci.
- j) elegge, revoca e designa i rappresentanti esterni dell'Associazione.
- k) applica le sanzioni di cui all'art. 8.

## **Art. 21 Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale negli anni dispari su proposta della Giunta.

A tal fine, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta da tre componenti scelti tra rappresentanti delle Imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse sulla candidatura alla Presidenza emerse nelle consultazioni che devono essere appoggiate da tanti Soci che rappresentino almeno il 15% del totale dei voti attribuiti.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando a scrutinio segreto su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. È possibile una eventuale rielezione del Presidente, per un solo biennio, subito dopo il proprio mandato quadriennale, realizzando la normale procedura, ma con una maggioranza assembleare pari ad almeno il 60% dei voti totali. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta e provvede alla loro convocazione, nei modi e termini stabiliti dal presente Statuto.

Ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione e delle Sezioni ad eccezione di quelle dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta, riferendo ai medesimi nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Il Presidente provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo ed adotta tutti i provvedimenti di Amministrazione ordinaria dell'Associazione nei limiti delle poste di bilancio.

Allo stesso spetta il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi nei quali la presidenza è assunta dal Vice Presidente Vicario

## **Art. 22**

### **Vice Presidente Vicario e Vice Presidenti incaricati**

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Vice Presidente Vicario e da un numero variabile di Vice Presidenti incaricati fino ad un massimo di cinque.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Uno dei Vice Presidenti deve essere Ogliastrino, salvo che lo sportello Ogliastro esprima il Presidente dell'Associazione.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente per il Presidente il suo programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Ai Vicepresidenti incaricati sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi d'azione del programma ed in coerenza con le funzioni strategiche di attività che l'Associazione deve presidiare.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Ad un Vicepresidente viene conferito dal Presidente l'incarico di Tesoriere con delega a sovrintendere alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere sovrintende alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, curandone l'informativa al Consiglio Direttivo

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di 4 anni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

## **Art.23**

### **Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente vicario e dai Vice Presidenti e finalizzato ad assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative, è convocato dal Presidente senza alcuna formalità, e si riunisce quando necessario

## **Art.24**

### **Collegio dei Revisori Contabili**

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

Almeno uno dei Revisori effettivi deve essere in possesso della qualifica di Revisore ufficiale ed essere iscritto nello specifico albo..

A tal fine il Presidente, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte all'Assemblea dei soci che provvede all'elezione del collegio

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente che dovrà essere eletto fra i revisori ufficiali dei conti, sovrintende ai lavori del Collegio e ne riferisce alla Giunta, ed alla Assemblea dei Soci.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e possono assistere alle riunioni della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori contabili è incompatibile con ogni altra carica sociale.

La Giunta può stabilire annualmente il compenso spettante ai revisori

#### **Art. 25 Probiviri**

L'Assemblea elegge, negli anni pari e a scrutinio segreto, 6 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'Impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra gli 6 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 6 Probiviri nominati dall'Assemblea, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Nuoro, che provvederà alla scelta, sempre tra i 6 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio è coadiuvato nella sua attività da una segreteria tecnica per ogni attività necessaria

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irritale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativi dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversie, i 6 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

## **Art. 26**

### **Disposizioni generali sulle cariche**

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori, i dirigenti o direttori di stabilimento dell'impresa

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

La designazione del rappresentante deve essere formalizzata con la domanda di iscrizione e le modifiche dovranno essere fatte con comunicazione scritta e spedita a mezzo raccomandata. Non saranno accettate modifiche trasmesse nei trenta giorni precedenti l'Assemblea elettiva.

Le cariche associative sono gratuite con l'esclusione di quella del revisore contabile.

Le cariche, sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrare quali Soci effettivi dell'Associazione (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5 per i soci aggregati) ed in regola con il pagamento delle quote associative

La carica di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione, nonché di componente del Consiglio Direttivo eletto dalla Giunta, potrà essere ricoperta esclusivamente dai soci effettivi di cui alla lett. a) e b) dell'art. 3.

La carica di Presidente di sezione ed equiparati, potrà essere ricoperta oltre che dai soci effettivi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 anche dai soci effettivi rappresentanti di imprese artigiane di cui al punto c) dell'art. 3.

I soci effettivi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 possono essere eletti solo negli organi associativi interni, fatta eccezione per i rappresentanti di imprese artigiane che possono ricoprire anche le cariche di cui al punto precedente.

Spetta al Presidente e/o ai Proviriviri verificare periodicamente l'effettiva rappresentatività in impresa di chi ricopre cariche sociali.

L'accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutte le cariche sociali in caso di cessazione, vacanza, decadenza, incompatibilità o perdita della qualità di socio, sarà cura del Presidente dell'Associazione attivare le relative procedure in modo che la sostituzione avvenga entro sessanta giorni.

### **Art. 27**

#### **Direttore e personale**

Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo che ne fissa funzioni, poteri e trattamento economico iniziale. I successivi aggiornamenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore coadiuva il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vicepresidenti incaricati nell'esecuzione delle delibere degli organismi interni e delle attività dell'Associazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione

E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa

Propone al Consiglio Direttivo l'articolazione della struttura organizzativa, delle aree e delle attività, l'assunzione e l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con il personale, il relativo trattamento economico e normativo.

Sovrintende alla gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione. Predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente o del Vice Presidente Vicario e del Tesoriere

I rapporti tra l'Associazione ed il suo personale si intendono regolati dalle leggi, dal contratto collettivo nazionali applicato nonché dal regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo.

### **Art. 28**

#### **Comitato Piccola Industria e dell'impresa Artigiana**

Le Piccole Imprese e le imprese artigiane associate sono riunite in unica Sezione denominata "*Comitato Piccola Industria e dell'Impresa Artigiana*" per la quale sarà costituito apposito Albo delle Aziende iscritte:

Al Comitato, che si propone di esprimere i problemi specifici delle imprese minori, appartengono tutte le piccole imprese e le imprese produttive artigiane con numero pari o inferiore a 10 dipendenti, con adeguata rappresentanza negli organismi direttivi dell'Associazione.

Sono organi del Comitato :

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di undici Consiglieri compreso il Presidente. Il Presidente fa parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.



Per quanto riguarda le funzioni, le procedure di convocazione degli organi del Comitato, la disciplina delle votazioni nonché la nomina delle cariche e per quant'altro non previsto dal presente articolo, vale quanto previsto per le Sezioni merceologiche.

#### **Art. 29**

##### **Gruppo Giovani Imprenditori**

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria.

La composizione ed il funzionamento del Gruppo Giovani sono disciplinati da apposito regolamento che non dovrà essere in contrasto con lo statuto dell'Associazione e che dovrà essere approvato dalla Giunta dell'Associazione

Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria per favorire nei giovani industriali l'inserimento nella vita e nell'attività del Paese ed al fine di esaltare negli stessi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo

Il "Gruppo" è rappresentato nella Giunta e nel Consiglio Direttivo dell'Associazione dal suo Presidente.

Per le iniziative e questioni di sua competenza il "Gruppo" assumerà le relative deliberazioni in coerenza con gli indirizzi generali del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

### **TITOLO IV SEZIONI MERCEOLOGICHE**

#### **Art.30**

##### **Sezioni di categoria e loro organi**

Per una più efficace tutela degli interessi delle Imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statuari l'Associazione è articolata in Sezioni merceologiche che hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle Imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste negli organi statuari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre alla Giunta di raggruppare, suddividere o eliminare le Sezioni già costituite in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituirne delle nuove.

Le Sezioni, quali organi dell'Associazione, assolvono i compiti inerenti la rappresentanza del settore di attività nell'ambito della loro competenza territoriale, nel rispetto degli indirizzi generali e del coordinamento degli organi direttivi dell'Associazione.

A tal fine, il Presidente e il Consiglio delle Sezioni sono tenuti a dare preventiva informazione al Presidente dell'Associazione delle iniziative e dell'attività di particolare rilievo da svolgersi, soprattutto se ad evidenza pubblica o esterna.

In particolare spetta alle Sezioni:

- a) di predisporre, qualora l'Assemblea di Sezione ne ravvisi la necessità, il Regolamento di Sezione che non contrasti con le norme del presente Statuto;
- b) di assumere l'iniziativa, ogni qualvolta lo ritengano necessario, per l'esame e la trattazione di problemi interessanti il settore di competenza ;
- c) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi di settore;
- c) di adottare deliberazioni sulle questioni ad esse affidate o delegate dall'Associazione.

Sono organi della Sezione merceologica:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente della Sezione

**Art.31**  
**Assemblea di Sezione**

L'Assemblea è composta da tutte le aziende associate della categoria in regola con gli obblighi statuari e col pagamento dei contributi associativi..

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta un numero di Soci che rappresentino almeno un quinto degli appartenenti alla Sezione. L'Assemblea elettiva è convocata entro il 30 aprile degli anni pari

In caso di ingiustificati ritardi nella sua convocazione vi provvede il Presidente dell'Associazione entro il 30 maggio e comunque non oltre i 30 giorni precedenti l'assemblea elettiva dell'Associazione

Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e validità delle sue deliberazioni, valgono le norme di cui agli articoli 11 12 13 e 14 del presente statuto in quanto applicabili.

Sono di competenza dell'Assemblea di Sezione:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio direttivo di sezione secondo le norme previste;
- d) l'elezione di eventuali componenti la Giunta dell'Associazione così come previsto all'art. 15 del presente Statuto.
- e) l'approvazione del bilancio annuale relativo alla gestione dei propri fondi, ove previsti.
- f) l'approvazione dell'eventuale regolamento Interno della Sezione che dovrà essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo di Sezione con la preventiva e successiva ratifica della Giunta dell'Associazione.

**Art.. 32**  
**Consiglio Direttivo di sezione**

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da un numero di componenti elettivi variabile in funzione del numero di aziende iscritte alla stessa.

Il numero dei componenti elettivi, è determinato come segue:

- a) n. 3 Consiglieri per Sezioni composte sino a 50 Aziende
- b) n. 7 Consiglieri per Sezioni composte da 51 a 100 Aziende
- c) n° 9 Consiglieri per Sezioni composte da oltre 100 Aziende

Ai fini della elezione degli stessi, l'Assemblea di sezione compone una lista di candidati pari al doppio del numero di consiglieri da eleggere e la sottopone alla votazione.

La votazione avviene a scrutinio segreto e con voto limitato ai 3/5 dei Consiglieri da eleggere.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione l'ex Presidente della Sezione stessa.

Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente del Settore stesso almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente della Sezione o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio della Sezione Merceologico ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Per le formalità della convocazione, per la validità della riunione e delle deliberazioni valgono le norme di cui all'art 19 del presente Statuto in quanto applicabili.

Il Consiglio Direttivo di sezione:

- elegge 1 Vice Presidente quando la Sezione abbia un numero di Soci superiore a 30 e 2 vice presidenti quando abbia un numero di soci superiore a 50, fatta salva ogni diversa disposizione contenuta nel regolamento di sezione;

- adempie a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalla legge, dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni della Giunta dell'Associazione;
- redige entro il 30 marzo di ogni anno un prospetto consuntivo e preventivo relativo ai propri fondi , là dove esistano.

Le indicazioni e le previsioni di tutte le Sezioni concorreranno a determinare il bilancio revisionale dell'Associazione.

Nel corso dell'esercizio, inoltre, sarà cura del Consiglio Direttivo adoperarsi per il corretto andamento dei versamenti delle quote associative da parte dei soci della Sezione.

### **Art. 33 Presidente di Sezione**

Il Presidente della Sezione viene eletto dall'Assemblea della Sezione stessa e dura in carica quattro anni. Si applica quanto previsto all'art. 21 sulla proroga del mandato del Presidente di Sezione per un ulteriore biennio

Il Presidente della Sezione presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Associazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo al medesimo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Venendo a mancare il Presidente di Sezione, l'Assemblea per le nuove elezioni deve essere convocata entro 60 giorni.

### **Art. 34 Sportelli d'Area o zonali**

La Giunta può istituire sportelli d'area o zonali. Gli sportelli potranno essere istituiti in aree territoriali delle province di Nuoro e Ogliastra particolarmente disagiate o dove esistano consistenti concentrazioni di imprese che richiedano una presenza più specifica dell'Associazione con uffici distaccati o autonomi.

Per quanto riguarda le funzioni le procedure di convocazioni degli organi dello Sportello, la disciplina delle votazioni nonché la nomina delle cariche e per quant'altro non previsto dal presente articolo, vale quanto previsto per le sezioni merceologiche. Il Presidente dello sportello fa parte di diritto della Giunta dell'Associazione.

Il Presidente dello sportello d'Area maggiormente rappresentativo per numero di soci iscritti e per organizzazione sociale fa parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Alla data di approvazione del presente Statuto sono istituiti i seguenti Sportelli d'Area:

- 1) Ogliastra
- 2) Marghine-Planargia
- 3) Baronie

## **TITOLO V FONDO COMUNE E BILANCI**

### **Art. 35 Fondo comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 36**

##### **Bilancio preventivo**

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito dal conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all'approvazione della Giunta dell'Associazione insieme alla relazione di cui all'art. 20 lett. f

Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi dei fondi.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione della Giunta entro il 30 novembre di ogni anno.

Il Presidente può proporre alla Giunta eventuali variazioni ai capitoli di spesa del Bilancio Preventivo.

L'erogazione delle spese e l'assunzione di impegni che eccedono la somma globale delle uscite, inserite nel Bilancio Preventivo, sono subordinati all'approvazione della Giunta.

#### **Art. 37**

##### **Bilancio consuntivo**

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Giunta ed a quella del Collegio dei revisori contabili.

La Giunta deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositati in copia presso l'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati possano ivi prenderne visione.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni di certificazione.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. I contributi associativi sono intrasmissibili.

### **TITOLO VI**

#### **MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento**

#### **Art. 38**

##### **Modificazioni statutarie**

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, dalla Giunta o da un terzo dei componenti l'Assemblea dell'Associazione. In quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Presidente dell'Associazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'Assemblea dei soci con le seguenti modalità:

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 39**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.

La medesima Assemblea generale nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniale residue.

Tali eventuali attività residue dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## **TITOLO VII Disposizioni finali**

#### **Art. 40**

##### **Riferimento norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia allo statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione, ai principi generali del sistema ed ai principi generali del diritto, in quanto compatibili.

#### **Art. 41**

##### **Decorrenza**

Le norme del presente Statuto entreranno in vigore immediatamente dopo la sua approvazione

#### **Art. 42**

##### **Norme transitorie**

Al fine di armonizzare le disposizioni del presente Statuto con le norme dettate dal precedente ed in attuazione della nuova durata temporale del mandato prevista dall'art. 21, il Presidente attualmente in carica, eletto dalla Assemblea del giugno 2011 terminerà il suo mandato nel giugno 2015, così come i Vice Presidenti, salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 4.

I Presidenti di Sezione ed i Presidenti di Sportello attualmente in carica che abbiano terminato o stanno terminando il primo biennio di mandato in applicazione del precedente statuto, resteranno in carica per altri due anni in attuazione della nuova durata temporale del mandato prevista dagli art. 33 e 34.